II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della Convenzione relativa all'aiuto alimentare

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 febbraio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, secondo il disposto dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3331/82, il Consiglio ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare; che inoltre il Consiglio deve ripartire tra gli Stati membri quest'ultimo quantitativo;

considerando che la fornitura di 1 650 000 t di cereali, quantitativo costituente il contributo annuo minimo sottoscritto dalla Comunità e dagli Stati membri nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare, può essere ripartita in ragione rispettivamente del 56 % e del 44 %; che inoltre la ripartizione tra gli Stati membri di quest'ultimo quantitativo può essere fissata annualmente; che occorre fissare la ripartizione per il periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di 1 650 000 t di cereali, che costituisce il contributo annuo minimo sottoscritto dalla Comunità e dagli Stati membri, è ripartito come segue tra azioni comunitarie e azioni nazionali di aiuto alimentare nel periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983:

a) azioni comunitarie: 927 663 t (56 %);

b) azioni nazionali degli Stati membri: 722 337 t (44 %).

Articolo 2

Le azioni nazionali in cereali condotte a norma della Convenzione relativa all'aiuto alimentare sono ripartite come segue tra gli Stati membri nel periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983:

Belgio	44 000 t
Danimarca	16 501 t
Repubblica federale di Germania	193 500 t
Francia	200 000 t
Irlanda	4 080 t
Italia	95 400 t
Lussemburgo	1360 t
Paesi Bassi	50 200 t
Regno Unito	117 296 t
Grecia	- [2]

Articolo 3

Il Consiglio stabilisce entro il 1° gennaio 1984 la ripartizione dei quantitativi per un periodo successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

[2] La Grecia si è impegnata a fornire annualmente un aiuto alimentare di 10 000 t di cereali su di una base volontaria.